

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PARTECIPAZIONE E SVILUPPO"

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Bagni di Lucca, Via Roma civico 55, l'associazione denominata "PARTECIPAZIONE E SVILUPPO".

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o secondarie in tutto il territorio Nazionale ed Estero.

L'Associazione "PARTECIPAZIONE E SVILUPPO", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, attraverso la partecipazione e lo sviluppo di progetti a tale fine indirizzati.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi : assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: sociale (con particolare riferimento all'assistenza sociale e sanitaria di persone in particolari difficoltà materiali, psicologiche e sociali ad esempio : donne, minori, anziani, ex carcerati o carcerati in affidamento, portatori di handicap, ecct.); accoglienza ed assistenza sociale, sanitaria e materiale, comprese elargizioni in denaro, verso immigrati, profughi e richiedenti asilo nonché realizzazione di attività culturali e di integrazione generica connesse, compreso il coordinamento di tali attività sul territorio Nazionale ed Estero, anche in esecuzione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati; stesura e realizzazione di progetti per lo sviluppo e la qualificazione del turismo paesaggistico compreso quello sociale; interventi di protezione e prevenzione ambientali e della fauna domestica o selvatica; attività ed interventi inerenti il benessere e la propagazione di stili di vita corretti, sani ed ecocompatibili nonché lo sviluppo associato-economico di territori, frazioni e distretti urbani del territorio Italiano ed Estero.

Per perseguire gli scopi sopraindicati l'Associazione realizza i seguenti interventi :

- progettazione e realizzazione di progetti inerenti le finalità suddette;
- partecipazione a progetti di terzi;
- realizzazione di studi, ricerche ed analisi comparate sui settori inerenti le attività suddette;
- realizzazione di convegni, conferenze e seminari circa le tematiche innanzi indicate;
- ogni altra iniziativa o attività inerente il raggiungimento degli scopi sopra riportati.

ART. 4 - ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di

cui al successivo articolo 5).

Possono aderirvi persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e/o privati che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Gli Enti collettivi saranno rappresentati dal rappresentante legale o da un soggetto all'uopo delegato.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati da presentarsi al Presidente dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea dei soci, motivando la propria decisione.

Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea degli associati che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricorso pervenuto al Presidente per posta raccomandata o mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso o meno della cittadinanza Italiana può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea :

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per una o più annualità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto :

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- ad essere informati riguardo alle attività proposte dall'associazione e ad

usufruire di condizioni agevolate nel caso sia richiesto un contributo economico.

Tutti gli associati sono tenuti :

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a partecipare alle attività dell'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione :

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- Il Vice-presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i membri degli Organi dell'Associazione devono essere associati.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10 - CONVOCAZIONE E FUNZIONI DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare :

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci ed i criteri della loro ammissione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera :

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo di posta elettronica almeno quattro giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni (ridotti a uno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione. In ogni caso nello stesso termine suddetto avviso sarà pubblicato all'Albo dell'associazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ART. 12 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei due terzi e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo dell'associazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio viene reintegrato attingendo dai primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio decade al decadere del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-presidente.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni :

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo di posta elettronica da recapitarsi almeno sei giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i membri del Comitato Tecnico Scientifico, ove eventualmente istituito.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio vengono conservati agli atti dell'Associazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di quattro riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decaduta dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti, rimane in carica tre anni e comunque decade al decadere del consiglio direttivo. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci che restano in carica per tre anni.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-econo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e gratuito.

ART. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dev'essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati; le quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari sono stabilite dall' Assemblea che ne determina l'ammontare.
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 23 - SCIOLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli associati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi *pro tempore* vigenti in materia.

Firmato : Ghionzoli Alessandro - Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 7 (sette) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, li

